

Ordinanza sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati (Ordinanza sul traffico combinato, OTC)

Modifica del 20 dicembre 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 giugno 1988¹ sul traffico combinato è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2

² L'accordo sulle indennità è di competenza dell'Ufficio federale.

Art. 13 Contributo federale destinato a ridurre il prezzo del tracciato

¹ Il gestore dell'infrastruttura che riduce il prezzo del tracciato calcolato in virtù dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'accesso alla rete ferroviaria riceve dalla Confederazione un contributo equivalente all'ammontare della riduzione.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni fissa l'ammontare della riduzione tenuto conto dei crediti autorizzati.

³ L'Ufficio federale ordina il versamento del contributo dopo aver esaminato l'accordo sull'accesso alla rete.

II

Allegato

Abrogato

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

20 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

¹ RS 742.149

² RS 742.122

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.